

===== STATUTO =====

===== della =====

===== "Fondazione per la Coesione Sociale ETS" =====

**Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede** =====

È costituita in Lucca, con sede in Lucca via S. Micheletto n. 3, la Fondazione denominata "Fondazione per la Coesione Sociale ETS". =====

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS. =====

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune ove è attualmente stabilita può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste per le proprie delibere. =====

La Fondazione opera nella Regione Toscana e nella provincia di Lucca. =====

**Art. 2 – Fondatore** =====

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca assume la qualifica di fondatore. =====

La Fondazione è un ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, costituito per il conseguimento degli scopi istituzionali della stessa. =====

**Art. 3 – Scopi e attività** =====

La Fondazione opera quale ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell'ambito del welfare di comunità. =====

Agisce per promuovere le condizioni che rendono possibile il rafforzamento della coesione sociale, con particolare cura per coloro che sperimentano situazioni di vulnerabilità, ascoltando i loro bisogni e i desideri e le aspettative, attivando e sostenendo dinamiche di cura, promuovendo reti e favorendo percorsi di piena partecipazione per tutti e tutte. =====

Tale obiettivo è perseguito con un'ottica sussidiaria al territorio, per innescare e facilitare processi di welfare di comunità e per curare azioni di lettura partecipata del territorio e design partecipativo. =====

Nella sua azione, la Fondazione si orienta con 6 direttrici: =====

- il diritto all'autodeterminazione di ciascuno; =====
- la promozione della partecipazione e della piena cittadinanza; =====
- la costruzione di coesione sociale; =====
- l'animazione di comunità; =====
- il rafforzamento del lavoro di rete; =====
- la scelta preferenziale per lo strumento della co-progettazione. =====

Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione agisce attraverso la promozione di azioni, progetti e servizi che possano rafforzare la coesione o animare risposte alle diverse forme di vulnerabilità, ricerca fondi tramite la presentazione di proposte progettuali a soggetti terzi, anche tramite bando, raccolte fondi, donazioni e lasciti testamentari, attività di formazione e ricerca, iniziative culturali ed informative, promozione di servizi e attività dal carattere innovativo e con finalità di sperimentazione per una modellizzazione, lavoro di networking, sostegno e empowerment del tessuto sociale territoriale, animazione di welfare di comunità, mediante la sussidiarietà a reti pubblico - privato. =====

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e precisamente: =====

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====

d) educazione, istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale; =====

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla formazione di operatori socio-sanitari;

m) servizi strumentali per il terzo settore =====

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. =====

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può, tra l'altro: =====

a) esprimere e sostenere azioni di accompagnamento alle vulnerabilità, di contrasto all'esclusione sociale e di promozione della piena partecipazione delle persone in condizioni di vulnerabilità e, in modo particolare, delle persone con disabilità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere promossi o sostenuti servizi, progetti e iniziative nell'ambito del diritto all'abitare e della residenzialità assistita, dell'inclusione lavorativa, del diritto alla formazione e alla cultura, dell'assistenza e del sostegno in varie forme delle persone in condizione di fragilità, a seconda di quanto suggerito dalla lettura del contesto e dal confronto con gli altri soggetti pubblici e privati per implementazione di politiche di inclusione e piena partecipazione; =====

b) lavoro di supporto e sostegno agli enti di terzo settore e alle reti, anche di natura pubblico - privato che si occupano di vulnerabilità sul territorio, con particolare cura per lo sviluppo del lavoro di rete; =====

c) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti; =====

d) partecipare ovvero costituire società o Enti che svolgano attività dirette al perseguimento degli scopi statuari; =====

e) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari; =====

f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo; =====

g) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste; =====

h) assumere garanzie dal fondatore per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti della normativa vigente; =====

i) attivare campagne di sensibilizzazione finalizzate a reperire fondi per gli scopi

istituzionali ed incrementare i contributi volontari di terzi; =====

j) gestire patrimoni affidati da terzi per specifici scopi, anche nella veste giuridica del "trustee"; =====

k) accettare eredità, lasciti, legati ed ogni altra forma di donazione anche modale e con vincolo di utilizzo dei proventi e/o del capitale a favore di specifici soggetti e/o per l'attività della fondazione; =====

l) partecipare a bandi per contributi pubblici nazionali, comunitari o internazionali; =

m) sviluppare azioni per favorire la costituzione di reti e la fornitura di servizi accentrati definendone gli standard di servizio. =====

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti commi a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per il sostegno dell'attività istituzionale la Fondazione potrà inoltre effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. =====

#### **Art. 4 – Patrimonio e gestione** =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito: =====

\* dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;

\* da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio; =====

\* dai fondi di riserva comunque costituiti; =====

\* da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva. =====

Le entrate correnti della Fondazione sono costituite, a titolo esemplificativo: =====

\* da erogazioni finalizzate del Fondatore, anche correlate a specifici programmi; ==

\* dai contributi straordinari versati dal Fondatore e da terzi; =====

\* da contributi ricevuti grazie alla partecipazione a bandi per la presentazione di progettualità specifiche anche in partenariato con altri; =====

\* dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte derivanti anche da convenzioni e accreditamento con enti pubblici; =

\* da corrispettivi e rette provenienti dagli utenti dei servizi, versati anche mediante delegazioni di pagamento o altri strumenti simili; =====

\* da contributi ed erogazioni liberali degli utenti dei servizi, loro familiari o di terzi; =

\* dalle entrate derivanti dalle rendite dei patrimoni separati conferiti o affidati in qualità di "trustee"; =====

\* dai proventi derivanti dal disinvestimento di beni conferiti come patrimoni separati ove consentito; =====

\* da contributi e liberalità di ogni natura spettanti in ragione sia della propria attività che della sua qualificazione soggettiva e tributaria; =====

\* da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione. =====

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed intrasmissibile; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, il Fondatore non può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 15. =====

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/17. =====

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

#### **Art. 5 – Bilancio preventivo e consuntivo** =====

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo; in casi eccezionali da motivare nella relazione al bilancio l'approvazione può essere effettuata oltre il termine ma sempre entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ogni esercizio per consentire il deposito tempestivo nel RUNTS. =====

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. =====

Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore. =====

#### **Art. 6 – Organi** =====

Organi della Fondazione sono: =====

\* il Consiglio di Amministrazione; =====

\* il Presidente della Fondazione; =====

\* l'Organo di Controllo. =====

Ai componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati. =====

#### **Art. 7 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione** =====

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti e dura in carica quattro esercizi. =====

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo nei termini e con le modalità di cui al presente articolo. =====

Il Presidente e gli amministratori sono designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di più di due consiglieri, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di chi lo sostituisce a termini di statuto oppure, in caso di cessazione di tutti gli amministratori, su richiesta dell'Organo di Controllo. =====

A tal fine 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio o tempestivamente in ogni altro caso, il Presidente invia al Fondatore richiesta scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata per richiedere i nominativi designati per il rinnovo del consiglio o dei singoli consiglieri. =====

Ricevute le designazioni, il Consiglio uscente dopo l'approvazione del bilancio in caso di fine mandato o alla prima riunione utile in caso diverso, nomina i nuovi amministratori che si insedieranno alla prima riunione convocata solo per tale scopo dal Presidente uscente, che rimarrà, fino a tale data, in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al consiglio cessato. =====

Se vengono a mancare fino a due consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza dei consiglieri sia sempre costituita da amministratori nominati dal Fondatore, scegliendoli tra persone di comprovata professionalità e/o conoscenza dei settori di attività della fondazione oppure tra persone che hanno contribuito in maniera rilevante al raggiungimento degli scopi istituzionali. =====

Gli Amministratori nominati in corso di mandato restano in carica fino alla

*Luca Cornici Sull'is*

scadenza naturale del Consiglio in carica. =====  
Gli Amministratori nominati in corso di mandato sia per cooptazione che per  
avvicendamento =====  
restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in carica. =====

#### **Art. 8 – Poteri del Consiglio di Amministrazione** =====

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la  
straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede: =====

- a) alla nomina del Vice Presidente; =====
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività  
svolta, nonché del bilancio preventivo; =====
- c) all'accettazione di eredità, legati, lasciti; =====
- d) alla partecipazioni a "trust" in qualità di "trustee", beneficiario e/o "protector"; ==
- e) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o  
istituzioni; =====
- f) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che  
si rendano necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi statuari; ==
- g) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed  
economico; =====
- h) alla determinazione di eventuali indennità per gli amministratori, nel rispetto  
dell'art. 8, comma 3, lett. A) del D.Lgs. 117/17; =====
- i) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, anche in natura  
e/o modali, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- j) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive; =====
- k) al conferimento di incarichi professionali; =====
- l) alla nomina di procuratori; =====
- m) alla eventuale nomina del Direttore della Fondazione, determinandone compiti,  
poteri, durata, inquadramento, compensi; =====
- n) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno; =====
- o) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di  
funzionamento ed alla revoca di eventuali commissioni tecniche e scientifiche  
nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro  
componenti; =====
- p) alla nomina dell'Organo di Controllo; =====
- q) alla nomina di un Segretario; =====
- r) alle modifiche statutarie; =====
- s) allo scioglimento della Fondazione e alla nomina dei liquidatori ai sensi dell'art.  
15. =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza  
dei presenti, ad eccezione: =====

- delle materie previste alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, per le quali è  
richiesto il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica; =====
- della materia prevista alla lettera r) del presente articolo, per la quale è richiesto il  
voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri in carica; =====
- della materia prevista alla lettera s) del presente articolo, con le maggioranze e  
modalità previste dall'art. 15 che segue. =====

#### **Art. 9 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione** =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o  
impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente. Il Presidente procede inoltre alla  
convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri. =====

La convocazione è disposta mediante PEC, lettera, e-mail, spedita ai consiglieri

almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante PEC o e-mail spedita almeno due giorni prima. =====

La convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. =====

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. =====

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente, anche mediante collegamento telematico, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. =====

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente. =====

#### **Art. 10 – Presidente del Consiglio di Amministrazione** =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione; a tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratta e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del Consigliere anziano attestano presso i terzi l'assenza e/o l'impedimento, rispettivamente, del Presidente o Vice Presidente. \* =====

#### **Art. 11 – Comitati consultivi e gruppi tecnici di supporto** =====

Il Consiglio di Amministrazione può costituire comitati consultivi e/o tecnici i quali, anche tramite i loro singoli componenti, su richiesta del Presidente o del Direttore della Fondazione: =====

\* forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per la programmazione dell'attività della Fondazione, in coerenza con la strategia espressa dal soggetto fondatore; =====

\* collaborano per le attività di ricerca fondi a sostegno della Fondazione; =====

\* partecipano alla vita della Fondazione, raccogliendo impressioni e suggerimenti dagli utenti e loro familiari per eventuali indicazioni da fornire al Consiglio di Amministrazione; =====

\* esprimono suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione. =====

#### **Art. 12 - Organo di controllo** =====

La Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. =====

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il Consiglio di amministrazione. =====

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. =====

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.. =====

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 4 (quattro) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. =====

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. =====

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. ==

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio. =====

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

#### **Art. 13 - Bilancio sociale e informativa sociale** =====

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti. =====

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. =====

#### **Art. 14 - Volontari** =====

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. =====

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. =====

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. =====

#### **Disposizioni transitorie e finali** =====

#### **Art. 15 – Scioglimento e liquidazione** =====

La determinazione del Consiglio di Amministrazione che stabilisce lo scioglimento – per qualsiasi causa – della Fondazione determina la nomina di uno o più liquidatori. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, la Fondazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. =====

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. =====

Della determinazione di scioglimento dovrà essere informato il Fondatore. =====

#### **Art. 16 – Norma di rinvio.** =====

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espressamente riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e nel Codice Civile in quanto compatibili. =====

**Art. 17 - Norma transitoria** =====

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.L. n. 84/2025 conv. in L. n. 177/2025 e dell'art. 34 del D.M. n. 106/2020, se la domanda di iscrizione nel RUNTS sarà effettuata entro il termine del 31/3/2026, l'iscrizione ha valenza civilistica e fiscale a far data dall'1/1/2026.

*Lucio Corrici Puliti*

*Lucio Corrici Puliti*